



**REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI TRASFERIMENTO  
DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO E DI MOBILITÀ  
INTERUNIVERSITARIA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI  
UNIVERSITARI**

(emanato con D.R. n. 17 dell'11.1.2017)

INDICE

	<i>Pag.</i>
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	2
<u>TRASFERIMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO</u>	
Art. 2 - Proposta di attivazione delle procedure di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato	2
Art. 3 - Procedura di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato	2
Art. 4 - Requisiti di partecipazione alla procedura di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato	3
Art. 5 - Procedura di valutazione	3
Art. 6 - Provvedimento di trasferimento	4
<u>MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA CONTESTUALE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI</u>	
Art. 7 - Scambio contestuale di professori e ricercatori di ruolo	5
Art. 8 - Approvazione definitiva dello scambio	6
Art. 9 - Entrata in vigore	6



### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di **trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato** presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara ai sensi dell'art. 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell'art. 29, comma 10, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Esso disciplina, altresì, la **mobilità interuniversitaria contestuale dei professori e dei ricercatori**, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

### **TRASFERIMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO**

#### **Art. 2 - Proposta di attivazione delle procedure di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato**

1. Ciascun Dipartimento può proporre, con deliberazione motivata da esigenze di carattere scientifico e didattico, l'attivazione di procedure di trasferimento di ricercatori universitari a tempo indeterminato, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei professori di ruolo di I e II fascia, la quale deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il settore concorsuale e l'eventuale profilo mediante indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- b) la tipologia di impegno scientifico e didattico nonché, per i settori interessati, l'eventuale impegno clinico e assistenziale previsto;
- c) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, comunque non inferiore a dodici.

2. La proposta di attivazione delle procedure di trasferimento è sottoposta dal Senato Accademico con proprio parere favorevole, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che delibera accertate le disponibilità di bilancio e nel rispetto dei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Il Consiglio di Amministrazione delibera sentito il Nucleo di valutazione.

#### **Art. 3 - Procedura di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato**

1. La procedura di trasferimento è indetta con bando emanato con Decreto del Rettore.
2. Il bando di trasferimento, con l'avviso della vacanza del posto e della tipologia dell'impegno scientifico, didattico ed eventualmente assistenziale, è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e, in versione integrale, sull'Albo on-line dell'Università e sul sito web istituzionale, nell'apposita sezione.
3. Il bando stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle istanze di partecipazione, di norma non inferiore a trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso della procedura di trasferimento sulla G.U.R.I.
4. La presentazione delle istanze, indirizzate al Rettore, è corredata da un *curriculum* riguardante l'attività scientifica, didattica e clinica (limitatamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia



richiesta tale specifica competenza), i titoli e da un elenco di pubblicazioni ritenute più significative, non inferiore a dodici.

Il bando, tra l'altro, indica:

- a) il settore concorsuale e l'eventuale profilo, mediante indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- b) la tipologia di impegno scientifico e didattico nonché, per i settori interessati, l'eventuale impegno clinico e assistenziale previsto.
- c) il Dipartimento e la sede di servizio;
- d) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, comunque non inferiore a dodici;
- e) il termine entro e non oltre il quale deve essere inoltrata la domanda, pena l'esclusione dalla procedura, ai sensi del precedente comma 3;
- f) i termini di conclusione del procedimento, comunque non superiori a tre mesi dalla scadenza del bando, prorogabili per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, per eccezionali e comprovati motivi segnalati dal Dipartimento.

#### **Art. 4 - Requisiti di partecipazione alla procedura di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato**

1. Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori a tempo indeterminato appartenenti al settore concorsuale oggetto della procedura i quali abbiano prestato servizio, per almeno tre anni accademici, in una sede universitaria, anche se in posizione di aspettativa ai sensi dell'articolo 13, comma 1, numeri da 1) a 9), del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, richiamato dall'art. 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210.

2. Non sono ammessi a valutazione coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

#### **Art. 5 - Procedura di valutazione**

1. Il Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola interessata ove istituita, esamina le domande pervenute.

2. Ai fini della chiamata il Consiglio di Dipartimento assicura la valutazione comparativa dei candidati con riferimento al *curriculum* e alle pubblicazioni.

3. Per la valutazione del *curriculum* si terrà conto:

- a) dell'attività didattica svolta a livello universitario in Italia e/o all'estero;
- b) dell'attività di formazione o di ricerca presso qualificati Istituti italiani o stranieri;
- c) dell'attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;



d) dell'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;  
e) del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;  
f) del possesso del titolo di dottore di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, del possesso del diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; posizione di assegnista/borsista o di altro titolo (contratto di ricerca, premi etc.).

4. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche si terranno in considerazione i seguenti criteri:

- a) congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze del Dipartimento;
- b) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- c) rilevanza scientifica delle pubblicazioni presentate, loro diffusione all'interno della comunità scientifica e continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico S.S.D.;
- d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione.

5. Sulle domande di trasferimento pervenute, il Consiglio di Dipartimento pone in essere una valutazione e si esprime con delibera motivata, a maggioranza assoluta degli aventi diritto (professori di prima e seconda fascia) in prima votazione. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti, nella stessa seduta si procede ad una seconda votazione con delibera a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia presenti; nell'ipotesi in cui nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza, il procedimento si estingue. In caso di parità di voti riportati da due o più candidati, risulterà chiamato il candidato con maggiore anzianità di ruolo.

6. Il Dipartimento può altresì decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche dei profili professionali dei candidati. In caso di motivazione carente o non adeguata il Rettore può chiedere al Consiglio di Dipartimento o alla Commissione, se costituita, un'integrazione della motivazione.

7. Il procedimento si conclude con Decreto del Rettore da emanarsi entro trenta giorni dalla verifica della correttezza formale degli atti.

#### **Art. 6 - Provvedimento di trasferimento**

1. Il Rettore con proprio Decreto, accertata la regolarità della procedura e acquisita l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, dispone il trasferimento, a decorrere dal primo novembre dell'anno accademico successivo al proprio provvedimento.

2. Il trasferimento può essere disposto sulla base di motivate esigenze didattiche anche in data anteriore, previo accordo tra le Università interessate.

3. Le comunicazioni relative al Decreto rettorale di trasferimento o all'eventuale deliberazione del Dipartimento di non procedere al trasferimento sono pubblicate sulla G.U.R.I. e sull'albo on line di Ateneo.



**MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA CONTESTUALE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI**

**Art. 7 - Scambio contestuale di professori e ricercatori di ruolo**

1. I Professori e i Ricercatori di ruolo possono chiedere di effettuare uno scambio contestuale con docenti in possesso della stessa qualifica di altri Atenei, con l'assenso delle Università interessate, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto di quanto indicato dai successivi commi.

2. I Professori e i Ricercatori di cui al comma 1 dichiarano la propria disponibilità allo scambio presentando istanza intestata e inviata a entrambe le Università coinvolte nello scambio, allegando *curriculum* scientifico e didattico e ogni altro documento ritenuto utile.

3. Le istanze, corredate da documentazione e copia di un documento di riconoscimento, devono essere presentate dagli interessati, di norma, entro il mese di febbraio di ogni anno. L'Ufficio del personale competente acquisisce le istanze e, verificata la regolarità formale delle stesse, le trasmette ai Dipartimenti interessati.

4. Il Consiglio di Dipartimento, valuta le istanze di scambio e si esprime con delibera motivata entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime in base alle proprie esigenze didattiche, scientifiche e - ove richieste- assistenziali, verificandone le ricadute sulle attività didattiche e scientifiche dello stesso Dipartimento e in ogni caso tenendo conto:

- della numerosità, all'interno del Dipartimento, dei Professori e Ricercatori afferenti al settore scientifico-disciplinare dell'istante richiedente il trasferimento in uscita;
- del carico didattico sostenuto dai medesimi Professori e Ricercatori e della sostenibilità dell'offerta formativa del Dipartimento;
- del *curriculum* scientifico e didattico, ivi compresa -se richiesta- l'eventuale attività assistenziale, nonché della congruenza dell'attività svolta con le linee di ricerca del Dipartimento;
- della insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e, in particolare, che il docente richiedente il trasferimento in entrata non abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento nel quale sarà incardinato, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- della durata del servizio residuo del docente in entrata e/o in uscita prima del suo collocamento a riposo e della sua congruenza con la programmazione delle attività scientifiche, didattiche e, ove presenti, assistenziali del Dipartimento, effettuata nell'osservanza della programmazione triennale di Ateneo.

5. La delibera del Consiglio di Dipartimento è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

6. Le operazioni di scambio, formalizzate a seguito delle deliberazioni dei Consigli di Dipartimento, sono sottoposte all'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione di Ateneo con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa



vigente in tema di sostenibilità dell'offerta formativa, rispetto ai Corsi di studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo<sup>1</sup>.

#### **Art. 8 - Approvazione definitiva dello scambio**

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e sulla base della delibera del Consiglio di Dipartimento di cui al precedente articolo, approva definitivamente il trasferimento, tenendo conto anche della sostenibilità finanziaria degli effetti dello scambio contestuale. Le delibere dovranno essere complete dell'indicazione dei nominativi del personale interessato e dei rispettivi riflessi in ordine al comma 6 dell'art.7, con l'autorizzazione alla mobilità e l'indicazione della presa di servizio che deve avvenire in pari data<sup>2</sup>.

2. Il trasferimento tramite scambio contestuale è disposto con provvedimento del Rettore e con effetto dal primo novembre successivo alla data del provvedimento, ovvero dalla data anteriore ivi indicata sulla base delle esigenze didattiche, previo accordo con l'altra Università coinvolta nella procedura di scambio.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione con Decreto del Rettore.

---

<sup>1</sup> Vedasi circolare MIUR n. 1242 del 2/8/2011

<sup>2</sup> Vedasi circolare MIUR n. 1242 del 2/8/2011